



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO  
DEL 11/06/2020

OGGETTO: GRADUATORIA OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PER LA  
PARTECIPAZIONE ALLE FIERE DI SAN LUCA 2020

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale 24.6.2015 n. 37 è stata approvata la modifica al Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
- con deliberazione n. 83 del 21.4.2020 la Giunta Comunale ha demandato al Settore Sportello Unico – Servizio Attività Produttive il coordinamento organizzativo generale e, in particolare, l'affidamento delle forniture di beni e dei servizi necessari all'organizzazione e gestione della manifestazione Fiere di San Luca – edizione 2020;

Considerato che nel corrente anno le Fiere di San Luca si svolgeranno nel periodo dal 2 al 18 ottobre;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, ed in particolare:

- l'art. 18 che stabilisce i criteri di priorità per la predisposizione della graduatoria degli attrazionisti ammessi a partecipare alle Fiere di San Luca;
- l'art. 22 che stabilisce che *“la Commissione comunale Fiere di San Luca ha facoltà di scegliere le attrazioni di novità e quelle di particolare interesse e richiamo spettacolare, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria”*;
- l'art. 27 che disciplina il subentro nel ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

Viste le domande presentate dagli attrazionisti dello spettacolo viaggiante, al fine di partecipare alle Fiere di San Luca – edizione 2020;

Atteso che la ditta Casadio Denis ha chiesto di accorpare le attrazioni di cui è titolare, vale a dire l'attrazione BABY CARTS 16,21x10,97 (in subentro ad AGNOLETTO ALESSANDRO nel 2018) e il TIRO ARIA COMPRESSA DI MT. 5x7 (in subentro ad ITALY FUN - nel 2019), per poter installare l'attrazione denominata GIOSTRA MOTONAUTICA di m. 14,2X12,2 (tot mq 173,24) (superficie di cui ha diritto di mq. 212,82);

Atteso che, in generale, nelle sostituzioni/accorpamenti le nuove attrazioni presentano una dimensione e/o un ingombro diversi rispetto a quanto solitamente autorizzato; le stesse devono quindi essere sottoposte alla valutazione della Commissione Fiere di San Luca, nonché della Polizia Locale, al fine di verificare la possibilità di collocare le nuove attrazioni in Prato Fiera nel rispetto delle norme di sicurezza;

Dato atto che una ditta, che ha presentato regolare domanda di partecipazione alle Fiere di San Luca, si trova in una delle condizioni soggettive ostative al rilascio della licenza di pubblica sicurezza, per quanto disposto dall'art. 5 comma 1 lett. D) e comma 2 (requisiti morali per il rilascio della licenza) del vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, come risulta da Certificato Generale del Casellario Giudiziale agli atti;

Fatto salvo il successivo inserimento nella pratica telematica SUAP della documentazione in corso di validità, che dovrà essere prodotta dagli operatori dell'attività di spettacolo viaggiante prima del rilascio della concessione;

Atteso che, relativamente alle domande di cui sopra, in fase istruttoria è stata verificata la sussistenza degli elementi essenziali previsti dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 33 dello Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di disciplina degli atti dirigenziali;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

#### DETERMINA

1. di dare atto che ai fini della partecipazione all'edizione 2020 delle Fiere di San Luca, per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, sono pervenute n. 74 richieste, come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria degli attrazionisti ammessi a partecipare alla manifestazione Fiere di San Luca, per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, in base ai criteri di priorità previsti dall'art. 18 del vigente Regolamento comunale in materia, così come indicato nell'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, per mancanza di spazio disponibile, non sono accolte le domande di partecipazione alle Fiere di San Luca di cui all'allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che le domande di partecipazione alla manifestazione di cui trattasi con attrazioni novità o di interesse e richiamo spettacolare, di cui all'elenco D), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso, saranno valutate dalla Commissione comunale per le Fiere di San Luca;
5. di dare atto che l'attrazione, con la quale la ditta Casadio Denis chiede di partecipare alla Fiere di San Luca, in sostituzione e in accorpamento di altre di cui è titolare, presenta dimensioni ed ingombro diversi rispetto a quest'ultime; pertanto la domanda presentata dovrà essere sottoposta alla valutazione della Commissione Fiere di San Luca e della Polizia Locale, al fine di verificare la possibilità di collocare la nuova attrazione in Prato Fiera nel rispetto delle norme di sicurezza (all. E);
6. di dare atto che, qualora si determinasse la disponibilità di spazio libero in tempi utili per l'allestimento delle attrazioni prima del sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, la Commissione comunale per le Fiere di San Luca si riserva di riesaminare le istanze di cui agli allegati C), D) ed E);
7. di dare atto che il presente provvedimento vale come atto di rigetto delle domande di partecipazione alle Fiere di San Luca 2020 per le ditte indicate nell'allegato C) e D), fatto salvo quanto previsto al precedente punto 6.;
8. di dare atto che è già stato adottato il provvedimento di rigetto della domanda di partecipazione alle Fiere di San Luca 2020 per la ditta che si trova in una delle condizioni ostative al rilascio della licenza di pubblica sicurezza, per quanto disposto dall'art. 5 comma 1 lett. D) e comma 2 (requisiti morali per il rilascio della licenza) del vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Treviso, all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nella piattaforma telematica SUAP a conclusione del procedimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, dell'esito delle domande presentate.

Nella formulazione della graduatoria sono fin d'ora fatte salve eventuali modifiche, arretramenti ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio.

È fatta salva la possibilità, per tutti gli operatori interessati, di fare istanza di revisione della graduatoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per proporre:

- azione di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (cfr.: articolo 29 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104);
- domanda di risarcimento entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica (cfr.: articolo 30, comma 3, D.Lgs. 2.07.2010, 104);
- azione di condanna a termini e modalità dall'articolo 30 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (cfr.: articoli 8 e 9 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Il presente provvedimento verrà portato a conoscenza:

- del Comando di Polizia locale;
- Settore Ambiente;
- del Servizio Tributario e Tariffario – Settore Ragioneria e Finanze;
- della ditta Alto Trevigiano Servizi - ATS;
- del Servizio Educazione e Diritto allo Studio

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA